

**FOCUS**

NORME  
E TRIBUTI

**Mercoledì 15 Luglio 2015**  
www.ilssole24ore.com/focus

**I focus del Sole 24 ORE**  
Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 27.  
In vendita abbinata obbligatoria con  
Il Sole 24 ORE a € 2,00\* (I focus del Sole  
24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 1,50)

# Come gestire marchi e brevetti

LA GUIDA

**Il vantaggio competitivo deve essere tutelato**

di **Graziano Brogi**  
Secondo **Andrea Feltrinelli**

Spesso accade che il risultato della propria attività di ricerca, ma anche l'accumulo delle esperienze professionali o imprenditoriali, non sia "riconosciuto" dallo stesso autore (che spesso non ha consapevolezza del valore della propria soluzione tecnica o estetica), non sia opportunamente gestito e non sia tutelato in modo appropriato (mediante ad esempio il deposito di una domanda di brevetto o di marchio). E ciò che accade in questi casi è che si dissolve un vantaggio competitivo, rendendo preziosi insegnamenti disponibili a chiunque, anche a chi per quel risultato non ha sopportato alcun costo e non ha alcun merito. Tali frequenti situazioni di tutela mancante o imperfetta stridono poi con quanto accade in altri Paesi sviluppati - coi quali l'Italia si trova a competere - in cui la sensibilità, la cultura, l'attenzione e la conoscenza dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale è tradizionalmente più sensibile e storicamente radicata. Queste riflessioni sono il motivo delle pagine che seguono nelle quali, seguendo le principali direttrici in cui si articola la materia della proprietà industriale ed intellettuale (brevetti, marchi, diritto d'autore, eccetera) sono indicati i tratti essenziali di ciascuna di esse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TUTELA IN AZIENDA

## La difesa «attiva» di ricerca e innovazione

- Applicabilità industriale come requisito del brevetto
- I provvedimenti cautelari bloccano la contraffazione
- Il copyright va difeso dai tentativi di plagio



UFFICIO INFOGRAFICI

DIRETTORE RESPONSABILE  
**Roberto Napolitano**

CAPOREDATTORE  
**Jean Marie Del Bo**

COORDINAMENTO  
**Giorgio Costa**

INSERTO A CURA DI  
**Luigi Illiano e Silvia Marzalletti**

\* In libreria € 0,50 + il prezzo de Il Sole 24 Ore  
Chiuso in redazione l'11 Luglio 2015



ALL'INTERNO

**RIFORMA IN ARRIVO**

Una Corte europea con sede a Parigi Italia penalizzata

Secondo **Andrea Feltrinelli** ▶ pagina 3

**BREVETTI**

Il deposito può avvenire presso le sedi provinciali delle Cdc

**Mauro Minghetti** ▶ pagina 4

**BREVETTI INTERNAZIONALI**

Domanda internazionale per una protezione ad ampio raggio

**Bordignon e Flora** ▶ pagina 5

**MARCHI**

Monitoraggio per contrastare gli utilizzi illeciti

**Stefania Faggioni** ▶ pagina 7

**DESIGN**

Lo stop alle imitazioni può durare fino a 25 anni

**Marino Salvadori** ▶ pagina 6

**TUTELA DEL WEB**

Violazione di marchi e domini può svuotare gli utenti

**Filippo Cottarelli** ▶ pagina 11

**SEGRETI INDUSTRIALI**

I dati «sensibili» sono di proprietà dell'azienda

**Aldo Tola** ▶ pagina 12

**AGEVOLAZIONI FISCALI**

Con il Patent box detassati i proventi di marchi e brevetti

**Abbruzzese e Aruffi** ▶ pagina 15

## Il Patent box LE AGEVOLAZIONI

# Il fisco fa lo sconto sul reddito che deriva dagli «intangibili»

Per il 2015 detassazione al 30% su dirette e Irap per i proventi frutto dell'uso

PAGINA A CURA DI  
**Emilio Abruzeese**  
**Leonardo Arienti**

La legge di stabilità 2015 (190/2014) ha introdotto in Italia un regime fiscale opzionale, che mira ad agevolare l'utilizzo diretto ed indiretto dei beni immateriali (cosiddetto Patent box). Il legislatore ha in questo modo cercato di allineare la normativa fiscale italiana a quella presente in molteplici stati europei (Francia, Spagna, Regno Unito, Ungheria, Belgio, Olanda e Lussemburgo), che hanno introdotto già da diversi anni un regime premiale di tassazione dei proventi derivanti dall'impiego di beni immateriali. Il fine del legislatore è dunque anche quello di favorire il rimpatrio da parte delle imprese italiane degli *intangibles* detenuti all'estero, scoraggiando al contempo misure di pianificazione fiscale aggressive. Il regime di Patent box è stato poi parzialmente modificato dal cosiddetto Investment compact (Dl 3/2015 convertito con modificazioni dalla legge 33/2015) e ora in attesa della sua definitiva implementazione ad opera di un provvedimento attuativo di prossima emanazione.

### I tratti essenziali della disciplina

Il nuovo regime agevolativo di tassazione consente alle società commerciali ed agli enti ad esse equiparati di beneficiare, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, di una detassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo diretto e/o indiretto di una vasta tipologia di beni immateriali quali: opere dell'ingegno, brevetti, marchi, disegni e modelli, nonché processi, formule e know-how.

La detassazione ai fini Ires ed Irap avverrà mediante l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di esercizio della percentuale di reddito (pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 ed al 50% dal 2017 e per gli esercizi successivi) riconducibile allo sfruttamento del bene intangibile.

Non tutto il reddito riferibile al bene immateriale è però assoggettabile all'agevolazione. Invero, la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base di un rapporto proporzionale tra i costi di ricerca e sviluppo

sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene e quelli sostenuti per la sua produzione. Inoltre, fra i costi da includere al numeratore di tale rapporto proporzionale, possono essere inclusi anche taluni costi sostenuti per l'acquisto dei beni.

### Sfruttamento diretto ed indiretto

L'agevolazione spetta sia in caso di sfruttamento diretto che indiretto dei beni immateriali. Mentre l'utilizzo indiretto di intangibles ricorre quando gli stessi sono concessi in uso a terzi verso la corresponsione di royalties quale corrispettivo, l'impiego diretto si concretizza nel caso in cui detti beni siano direttamente impiegati nell'attività dell'impresa. In quest'ultimo caso, la quantificazione del contributo economico di tali beni alla produzione del reddito e la conseguente detassazione può avvenire unicamente per tramite di un preventivo accordo con l'amministrazione finanziaria implementato mediante la procedura di ruling prevista dall'articolo 8 del Dl 269/2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003, e successive modificazioni). In questa ipotesi, l'oggetto del ruling sarà la determinazione preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare di reddito che potrà beneficiare dell'agevolazione.

Il regime agevolativo prevede la completa detassazione delle eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione degli intangibles. Esse sono escluse da tassazione, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.

### Opzione, termine e applicabilità

L'assoggettabilità al regime agevolativo è del tutto facoltativa. L'opzione ha validità per cinque esercizi, è irrevocabile e rinnovabile. Inoltre, è prevista una condizione per poter beneficiare del regime agevolativo: che i soggetti che esercitano l'opzione debbano svolgere, direttamente o indirettamente, attività di ricerca e sviluppo.

Il regime di Patent box non è ad ogni modo ancora pienamente operativo. Il ministero dello Sviluppo economico dovrà (a breve) adottare, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, le disposizioni attuative che dovranno chiarire numerosi punti con riferimento ai quali sussistono alcune perplessità.

### Benefici e condizioni

#### 01 | RICERCA E SVILUPPO

Per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal nuovo regime fiscale, sia con riferimento alla detassazione a regime quinquennale che alla detassazione delle plusvalenze, è necessario che i soggetti che vogliono esercitare l'opzione svolgano attività di ricerca e di sviluppo

#### 02 | ATTIVITÀ E CONTRATTI

L'attività di ricerca e sviluppo che legittima a godere dei benefici, può essere esercitata in proprio ma anche mediante contratti di ricerca stipulati con società esterne (diverse da quelle che controllano direttamente o indirettamente l'impresa, né sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa), ovvero con università ed enti di ricerca ed organismi equiparati

#### 03 | BENI IMMATERIALI

L'attività di ricerca e sviluppo deve essere comunque specificatamente finalizzata alla produzione dei beni immateriali previsti dal regime agevolativo: opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili

#### 04 | NIENTE SOGLIE MINIME

La normativa non pone soglie minime quantitative relative all'attività di ricerca e sviluppo da esercitarsi.

Né con riferimento a quella che deve essere esercitata in proprio né tantomeno con riferimento a quella da esercitarsi mediante contratti con società od enti esteri quali Università ed enti di ricerca

#### 05 | COSTI SOSTENUTI

Sebbene non siano previste soglie quantitative minime, la finalità del legislatore di valorizzazione ed incentivazione degli investimenti da parte delle imprese italiane in attività di ricerca e sviluppo deve comunque ritenersi conseguita. Invero, la normativa prevede che la determinazione della quota di reddito detassato debba essere calcolata anche in base ai costi dell'attività di ricerca e sviluppo rilevanti ai fini fiscali - sostenuti dall'impresa per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale

### Plusvalenze. Come opera il beneficio

## Cessioni «agevolate» per chi reinveste

Il nuovo regime fiscale agevolativo di tassazione dei beni immateriali prevede, tra l'altro, la detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di tali beni. In particolare, il comma 40 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) dispone l'esclusione totale dalla formazione del reddito complessivo delle plusvalenze derivanti dalla cessione degli «intangibili», a condizione che «almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni...».

### Detassazione condizionata

La condizione posta dalla norma sembra però essere molto stringente, poiché obbliga al reinvestimento del 90% del corrispettivo lordo della cessione.

Allo stato attuale, in attesa dell'emanazione delle disposizioni attuative, non è chiaro cosa possa accadere in caso di reinvestimento inferiore rispetto al limite minimo previsto dalla legge. Nello specifico, il decreto di attuazione dovrà, tra l'altro, chiarire se in caso di mancato reinvestimento - ovvero di reinvestimento parziale - possa venir meno la totalità dell'agevolazione ovvero sia consentito il riproporzionamento del diritto.

Stando all'interpretazione letterale della norma, sembrerebbe doversi ritenere che in caso di mancato reinvestimento nei termini, per l'importo minimo del 90% del corrispettivo, l'agevolazione debba venire meno, con conseguente assoggettamento a normale tassazione dell'intera plusvalenza.

Ciò sembra evincersi anche in ragione di quanto sostenuto dalla norma in analisi. Quest'ultima prevede esplicitamente che se il corrispettivo derivante dalla cessione non viene reinvestito entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui il bene è stato compravenduto, esso rappresenta il

reddito del periodo stesso.

### Il ruling

La norma in esame precisa inoltre che ad essa si applicano le disposizioni relative al ruling previsto all'articolo 8 del Dl 269/2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003, e successive modificazioni). Questo potrebbe volere significare due cose.

La prima, che la procedura di ruling è prevista comunque, come obbligatoria, sia che si venda a soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, sia a soggetti a tutti gli effetti «terzi», ove si intenda come ruling quello previsto per l'utilizzo diretto dei beni immateriali. La seconda, che l'esperibilità del ruling sia solo facoltativa, e comunque da proporre solo nel caso che la cessione sia infragruppo. Si potrebbe propendere per questa

### IL DUBBIO

Il decreto attuativo dovrà chiarire cosa succede in caso di impiego inferiore al limite del 90 per cento

seconda ipotesi, come peraltro pare confermato dalla relazione illustrativa alla legge di Stabilità 2015, la quale precisa che, in caso di plusvalenza emergente da cessione di intangibles, la procedura di ruling da attivare sia quella prevista in caso di operazioni infragruppo, e quindi, con interpello facoltativo.

### Il decreto di attuazione

Persistono numerosi dubbi applicativi in tema di detassazione delle plusvalenze da cessione dei beni immateriali. Per poter avere un'idea più chiara rispetto all'operatività della nuova disciplina è necessario attendere l'emanazione delle disposizioni attuative da parte del ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze.